**CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

**E ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO**

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato di I grado.

Gli studenti, **per essere ammessi** **alla classe successiva**, devono essere in possesso del seguente requisito: **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte dei docenti di classe per la scuola primaria e del consiglio di classe** per la scuola secondaria

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

In linea generale, quindi, sia nella **Scuola Primaria** sia nella **Scuola Secondaria di I grado**, la **non ammissione** solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare o riattivare il processo formativo e migliorare i livelli di apprendimento che risultino non acquisiti del tutto o in parte, tenendo conto in particolare delle discipline che sono oggetto delle prove di rilevazione nazionale, in quanto trasversali all’apprendimento; la non ammissione è quindi da considerare prioritariamente negli anni di passaggio al segmento formativo successivo che richiede solidità di prerequisiti, la cui assenza rischia di compromettere il successo formativo dell’alunno.

**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

Il Consiglio di Classe per la scuola secondaria può deliberare a maggioranza l’**ammissione alla classe successiva** dello studente che presenti **mancati o parziali livelli di apprendimento** in una o più discipline, **con** conseguenti **valutazioni inferiori a 6/10**, nel caso in cui risultino  **adeguati**:

- il complessivo processo formativo e di maturazione dell’alunno che necessita di tempi più lunghi per acquisire o consolidare gli apprendimenti;

- i progressi rilevati rispetto alla situazione di partenza;

- l’impegno per raggiungere gli obiettivi minimi, anche a fronte di un percorso di recupero mirato e di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento;

- l’assunzione di responsabilità nei confronti dei doveri scolastici;

- la conoscenza della lingua veicolare (italiano) anche se necessita un ulteriore consolidamento delle abilità linguistiche (NAI)

**DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO**

Dlg 62 del 2017 ha ribadito il limite per la validità dell’anno scolastico nel 75% di presenze del monte ore annuo.

A tal fine si specifica che;

* solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.
* Le ore di attività didattica extrascolastica quali uscite didattiche e visite d’istruzione sono regolarmente riportate sul registro di classe, con relativa annotazione degli assenti a cura del docente.
* Gli alunni certificati L. 104/92 seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l’articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di equipe.
* Per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

Il collegio docenti stabilisce motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite:

* gravi motivi di salute documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente)
* visite specialistiche e day hospital
* malattie croniche certificate
* terapie e/o cure documentate
* partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
* rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia
* frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico
* gravi motivi di famiglia documentati
* gravi difficoltà emotivo-relazionali che richiedono continuità di percorso con il gruppo classe di appartenenza

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate e documentate.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ordini** **di scuola**  |  |
| **33 ore****Indirizzo musicale** | **40 ore** | **30 ore** | **36 ore** |
| Scuola primaria |  | 340ore di assenza | 247 ore di assenza |  |
| Scuola secondaria | 272 ore di assenza |  | 247 ore di assenza | 324 ore di assenza |

**PROCEDURE PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME DI STATO**

1. Colloquio con la famiglia
2. Aver predisposto un percorso personalizzato per il recupero con relativa documentazione
* interventi di alfabetizzazione per neoarrivati,
* azioni di recupero con lavoro individualizzato
* supporto dei corsi PON dove possibile ,
* tutoring,
* peer to peer,
* attività piccolo gruppo in alcuni periodi dell’anno

1. Segnalazione scritta alla famiglia (I quadrimestre)
2. Segnalazione scritta di scarso profitto (II quadrimestre)